

COMUNE DI CASANOVA LONATI

(Provincia di Pavia)

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022

Il giorno 21 mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 11,10 ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/ViceSegretario Comunale dott. Umberto Fazia Mecadante e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

RSU dell'Ente	sig. =====
CGIL/FP	sig. =====
UIL/FPL	sig. =====
CISL/FP	sig. =====
CSA	sig. =====

PREMESSA

Richiamato il CCDI giuridico triennale 2018-2020 del Comune di CASANOVA LONATI sottoscritto in data 24/12/2018 con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

c.2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti

c.3. La sua durata è triennale salvo:

- a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
- b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
- c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

Evidenziato che in data 4.8.2022 è stata siglata l'ipotesi del CCNL Funzioni Locali 2022-2023, già autorizzato per la sottoscrizione dal CdM del 19.10.2022 e che verrà approvato entro la fine del 2022, che all'art. 79 – Fondo risorse decentrate – Costituzione - prevede:

- **comma 1 lett.d): La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;**
- **comma 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.**
- **comma 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.**

Ritenuto, visti i tempi di approvazione alla fine dell'anno 2022 del neo CCNL, di rinviare l'applicazione degli aumenti del fondo nell'anno 2023 come previsto dall'art.79 c.7, fatto salvo l'applicazione del sopracitato c.1 lett.d) (differenziale fra le posizioni economiche) per adeguare il fondo alla maggior spesa dovuto all'incremento delle posizioni economiche, già inserite nel fondo 2022 dell'ente;

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in applicazione del vigente CCNL 2016-2018, fatto salvo gli incrementi del sopra citato art.79 c.1 lett. d), e del sopra citato CCDI giuridico vigente 2018-2020 del Comune di CASANOVA LONATI;

Dato atto che per l'anno 2022 non vi sono variazioni nella costituzione del fondo, fatto salvo l'applicazione dell'art.79 c.1 lett.d) pari a €. 72,80 che non produce aumenti diretti del fondo in quanto neutralizza la maggiore spesa delle posizioni economiche non coperta dal fondo dei dipendenti;

Detto incremento è riportato nell'allegato prospetto di suddivisione del fondo anno 2022 e non rientra nel tetto del fondo anno 2016 e pertanto non viene calcolati al fine del rispetto dall'art.23 del D.Lgs 75/2017 e dell'art. .67 c.7 del CCNL 21.05.2018, sotto riportati:

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 in applicazione del vigente CCNL 2016-2018; con riferimento:

- all'art. 68 del CCNL 21.05.2018, che al comma 1 ultimo periodo dispone che *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*. Detto importo risulta pari a quanto riportato nell'allegato prospetto;

- all'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale.

- con riferimento all'art.68 c2 del sopra citato CCNL 2018-2020, che prevede il rispetto del principio che la misura della maggiorazione del premio individuale per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate deve essere pari ad almeno il 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, si dà atto dell'impossibilità di applicare questo articolo in quanto vi è un solo dipendente non incaricato di posizione organizzativa che partecipa alla performance individuale.

Per quanto riguarda il rispetto

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 “Madia” del 25 maggio 2017, che prevede che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonchè la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio),

- e dell'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017,

In fase di CONFRONTO, le parti concordano sull'applicazione dell'art. 67 c.7 del CCNL 206-2018 Incremento fondo x riduzione risorse PO pari a euro **245,05**,

si dà atto, pertanto, come riportato nel prospetto allegato di quantificazione del fondo anno 2022, che la somma del fondo anno 2016 con l'indennità di PO anno 2016 di €.16.831,08 è pari alla somma del fondo anno 2022 con la spesa prevista per le PO anno 2022 di €.16.831,08. Pertanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2022 NON supera l'ammontare dell'anno 2016.

Sempre, in sede di CONFRONTO, ai sensi:

- dell'art. 26 - Pausa - c. 1 del CCNL del 21.05.2018: *“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purchè non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/9/2000 (...)*

- dell'art.45 Mensa del CCNL del 14/9/2000: c.1. *Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. c. 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa*

non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. (...). c. 4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario. (...). c.6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

- dell'art.46 Buono pasto del CCNL del 14/9/2000: c.1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente. 2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2

Le parti decidono di attribuire al dipendente che svolge le mansioni di autista scuolabus, nei giorni in cui presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, nel rispetto della disciplina sopra riportata, di erogare il **buono pasto sostitutivo**.

Successivamente, in merito :

- al c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- al Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

si dà atto che si procederà alla verifica a fine anno e che eventuali variazioni verranno riportate sul fondo dell'anno 2022.

Le parti, a seguito delle verifiche operate, sottoscrivono la presente preintesa,

CONCORDANO

per l'anno 2022

- in considerazione della riduzione del fondo a seguito del venir meno delle economie dell'anno precedente, di ridurre l'importo di specifica responsabilità del collaboratore/autista scuolabus da €2.000,00 a € 1.700,00 su base annua. Detta specifica responsabilità sarà incrementata a decorrere dal 2023 con gli incrementi previsti dal neo CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- la ripartizione del fondo anno 2022 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Le parti concordano, inoltre, che la somma eventualmente residua del fondo venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

COMUNE DI CASANOVA LONATI													
TABELLA RIEPILOGATIVA SUDDIVISIONE FONDO 2022													
Nominativo	Cat	Respons.	CONDIZIONI LAVORO Rischio/Disagio	Performance Individuale	30% media pro capite p.i.	TOTALE SPESA VARIABILE	Posizione economica	Indennità comparto	TOTALE SPESA FISSA	Totale	Economie x 2023	TOT FONDO	
Raffaella Merlini PO Amministrativa/finanziaria-PEO D1/2 DAL 1.1.2021	D1/2					€ -	€ 1.221,76	€ 563,40	€ 1.785,16	€ 1.785,16			
Calvi Marco PEO DAL 1.1.2020 DAL 1.7.19 COLLABORATORE-AUTISTA PEO B3/5/6 DAL 1.1.2022	B3/5	€ 1.700,00	€ 360,00	€ 100,01		€ 2.160,01	€ 1.076,51	€ 426,96	€ 1.503,47	€ 3.663,48			
Totale		€ 1.700,00	€ 360,00	€ 100,01	€ -	€ 2.160,01	€ 2.298,27	€ 990,36	€ 3.288,63	€ 5.448,64	€ 0,00	5.448,64	

QUANTIFICAZIONE FONDO ANNO 2022	
PARTE FISSA:	
Risorse anno 2004 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	€ 3.959,14
Incremento art. 32 c. 1 - 0,62 % monte salari 2001	€ 195,80
Incremento art. 32 c. 2 - 0,50 % monte salari 2001	€ 157,91
ART. 32 CCNL 22/01/2004 c.1 - incremento 0,20% m.s. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3°PER. CCNL 2016-18)	€ 63,16
Incremento art. 4 c. 1, 0,5 % monte salari 2003	€ 182,84
CCNL 11.4.08 Incremento art. 8 c. 2 = 0,6 % monte salari 2005	€ 308,43
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO	€ -
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	€ 13,91
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (n°3) A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite	€ 249,60
ART 79 C.1 Lett.d) CCNL 2019-21) - RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO fuori limite	€ 72,80
TOTALE PARTE FISSA:	€ 5.203,59
PARTE VARIABILE:	
(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 - Integrazione per progetti	€ -
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO FUORI LIMITE	€ -
Incremento fodno x riduzione risorse PO (art.15 c.7 CCNL 2016-2018)	€ 245,05
risorse per specifiche disposizioni di legge [%progettazioni, recupero ICI, ecc, (previa regolamentazione) in partita di giro]	€ -
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18) FUORI LIMITE	€ (0,00)
INTEGRAZIONE 1,2% m.s.1997 - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	€ -
TOTALE PARTE VARIABILE	€ 245,05
TOTALE PARTE FISSA + VARIABILE	€ 5.448,64
TOT. QUANTIFICAZIONE FONDO 2022 SENZA FUORI LIMITE E RIDUZIONE PO DA COMPARARE CON FONDO 2016 X NON SUPERARLO	€ 4.867,28
QUANTIFICAZIONE FONDO 2016 DA NON SUPERARE	€ 4.867,28
DECURTAZIONI ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 X TETTO 2016	-€ 0,01
TOT. FONDO DISPONIBILE 2022	€ 5.448,64

DAL 2018
IMPORTO UNICO
CONSOLIDATO
ANNO 2017 (ART.
67 C.1 CCNL 16-
18)

	POSIZIONE	RISULTATO	TOT PO
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2016 -	€ 7.500,00	€ 1.875,00	€ 11.963,80
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2016	€ 2.200,00	€ 388,80	
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2017	€ 7.500,00	€ 1.875,00	€ 10.121,72
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2017	€ 596,72	€ 150,00	
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2018	€ 7.500,00	€ 1.875,00	€ 9.375,00
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2018	€ -	€ -	
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2019	€ 9.375,00	€ 2.343,75	€ 11.718,75
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2019	€ -	€ -	
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2020	€ 9.375,00	€ 2.343,75	€ 11.718,75
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2022	€ 9.375,00	€ 2.343,75	
In caso di aumento PO il fondo non può superare il 2016 occorre, nel caso, ridurre il fondo di pari somma		DIFF. 2016-2022	€ 245,05

RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2022	
SPESA FISSA	
Posizioni economiche	€ 2.298,27
Indennità di comparto a valere sul fondo	€ 990,36
TOT SPESA FISSA	€ 3.288,63
SPESA VARIABILE	
Responsabilità	€ 1.700,00
CONDIZIONI LAVORO rischio-disagio	€ 360,00
30% media pro capite p.i.	€ -
Performance Individuale	€ 100,01
ECONOMIE x 2023	€ 0,00
TOT SPESA VARIABILE	€ 2.160,01
TOT. RIPARTIZIONE FONDO 2022	€ 5.448,64